

Fasc. 8.5.4/36/2024

Documento elettronico inviato tramite PEC



**Area Pianificazione Territoriale
e mobilità sostenibile**
Servizio Pianificazione del Territorio

A Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione Impatto ambientale e Autorizzazioni

c.a. Titolare della posizione organizzativa con deleghe
dirigenziali

Dott.ssa Valentina Favero

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

p.c. **Comune di San Pietro in Casale**

comune.sanpietroincasale@pec.renogailliera.it

RNE21S.r.l.

rne21@legalmail.it

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto "agrivoltaico avanzato denominato "RNE21" dotato di accumulo, con una potenza di 18.469,44 kWp, situato su terreni agricoli, presentato da RNE21 S.r.l. e localizzato in località Poggetto nel Comune di San Pietro in Casale Prov. (BO) con opere di connessione nei comuni di Pieve di Cento (BO) e Cento (FE)." – proposto da RNE21 S.r.l.

Richiesta di integrazioni

In riferimento alla nota di pari oggetto inviata dall'Area Valutazioni Impatto ambientale e Autorizzazione della Regione Emilia-Romagna ed acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG. 2219 del 02/04/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stata convocata la I Conferenza dei Servizi Istruttoria, la quale si è svolta in data 11 aprile 2025, si ritiene necessario acquisire i seguenti chiarimenti o integrazioni rispetto a quanto già presentato.

- Relativamente all'**idoneità dell'area** oggetto di impianto, rilevato che parte dell'impianto risulta in area idonea ai sensi dell'art. 20 c. 8 lettera c-quater del D.lgs. 199/2021, come emerso in Conferenza dei Servizi, si ritiene necessario il rispetto del limite massimo di occupazione dei pannelli come definito dalla DAL 125/2023, il quale è pari al 10% della superficie totale in disponibilità del proponente. Pertanto, pur dando atto di quanto trasmesso dal proponente durante la fase di completezza documentale, si ritiene che il progetto così come presentato non risulta ammissibile poiché non rispetta il limite massimo di occupazione dell'area di cui sopra. A tal fine, si chiede che venga effettuata una rivisitazione del layout di impianto nel rispetto della normativa regionale vigente.
- In merito alla **posa di un container ad uso magazzino**, considerata la localizzazione dello stesso in territorio rurale, appare necessario evidenziare che la L.R. 24/2017, all'art. 5, comma 1 assegna un ruolo

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Servizio Pianificazione del territorio

Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna - Tel. 051 6598777 - 6598802 - mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it
www.cittametropolitana.bo.it - Posta certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it



istituzionale differenziato alla Città metropolitana riconoscendo, in capo ad essa, alcune specifiche competenze. In particolare, ai sensi dell'art. 41, lettera h) della L.R. 24/2017, la Città metropolitana è chiamata a definire, attraverso il PTM, la disciplina strutturale *"del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del PTPR, ai sensi dell'articolo 36"*.

Relativamente a quanto sopra si evidenzia che la stessa L.R. 24/17 all'art. 36 ammette interventi di nuova costruzione in territorio rurale *"solamente qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti."*

Rilevato che il container ad uso magazzino prevede la realizzazione di strutture di fondazione, che non risulta necessario ai fini della realizzazione e del funzionamento dell'impianto e che si configura come intervento di "nuova costruzione" anche ai sensi della L.R. 15/2013, lo stesso pertanto **non risulta coerente** con le disposizioni dell'art. 36 della L.R. 24/2017, nonché con la pianificazione territoriale vigente, con particolare riferimento agli artt. 15, 16 e 18 delle Regole del PTM.

- Si evidenzia inoltre che quanto sopra rilevato in relazione alla posa di un container ad uso magazzino deve essere tenuto in considerazione anche con riferimento alla realizzazione dell'**impianto di accumulo** il quale presenta le stesse criticità di cui sopra. A tal fine, si evidenzia che la realizzazione dell'impianto di accumulo, il quale si configura anch'esso come intervento di nuova costruzione in territorio rurale, non costituisce opera complementare e indispensabile ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto agrivoltaico. Pertanto, si chiede, con riferimento sia al magazzino di cui al punto precedente che all'impianto di accumulo di **valutare adeguate alternative localizzative** prediligendo aree urbanizzate, già compromesse e/o all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche al fine di perseguire l'obiettivo della L.R. 24/17 finalizzato al contenimento del consumo di suolo.
- In merito alla realizzazione del **cavidotto** interrato in MT di collegamento tra l'impianto agrivoltaico e le cabine di consegna ed utente, la cui localizzazione costituisce variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento, il proponente nella documentazione presentata dichiara che *"relativamente la relazione del documento Valsat richiesto per la presentazione di una Variante agli strumenti urbanistici comunali, non è stato per ora redatto, in conformità ai contenuti e alle indicazioni dei pareri espressi dalla Regione Emilia-Romagna in procedure autorizzative (Parere prot. 1006287 del 16/09/2024 e Parere prot. 567179 del 31/05/2024) analoghe a quelle di cui al presente progetto ed in continuità con quanto espresso dall'art. 19 della LR n. 24/2017"*. Relativamente a quanto sopra pur dando atto degli approfondimenti ambientali effettuati nello Studio di Impatto Ambientale "RNE21.VA.R.02.00" relativamente alla realizzazione dell'impianto, e che saranno valutati dagli Enti competenti, si ritiene **che il documento debba prevedere un apposito capitolo sulla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) specifico per le opere in variante urbanistica** al fine di definire in maniera chiara l'oggetto della variante e di garantire la riconoscibilità della Valsat stessa, favorendo la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate dal piano stesso. Il capitolo sulla Valsat (o eventuale documento specifico) deve presentare i contenuti richiesti dal D.lgs. 152/2006 e dall'art. 18 della L.R. 24/2017. Si ritiene altresì necessario **che siano prodotti tutti gli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica**.

La scrivente Città metropolitana, in qualità di autorità competente sulla Valsat, in coerenza con quanto disposto, rispettivamente, dal D.lgs. n. 152/2006, art. 11, comma 2, lett. c) e della L.R. 24/2017, art. 19, comma 4, per poter rendere le proprie determinazioni rimane in attesa degli esiti della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti di variante urbanistica e relativa Valsat, oltreché della specifica valutazione sulla Valsat da parte di Arpae relativamente alla complessiva sostenibilità ambientale, propedeutica all'espressione del parere motivato mediante Atto del Sindaco metropolitano.

Relativamente all'espressione della Scrivente in merito agli aspetti sismici, considerata la tipologia delle opere e in particolare la realizzazione dell'elettrodotto, si ritiene possibile che il proponente in accordo con l'Amministrazione comunale valuti l'eventuale richiesta di esenzione dal parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.



r_emiro.Giunta - Prot. 05/05/2025.0440043.F

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MURRU MARIA GRAZIA

La Responsabile del procedimento amministrativo in oggetto, Arch. Maria Grazia Murru (tel. 051/659 8777 – mail: mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it), nonché la Referente dell'istruttoria tecnica in oggetto, Dott.ssa For. Valeria Schimmenti (Tel. 051/6598858 - mail: valeria.schimmenti@cittametropolitana.bo.it) si rendono disponibili per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario.

La funzionaria incaricata
Servizio Pianificazione del Territorio
Dott.ssa For. Valeria Schimmenti

La Responsabile
Servizio Pianificazione del Territorio
Arch. Maria Grazia Murru

(Documento firmato digitalmente)

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Servizio Pianificazione del territorio

Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna - Tel. 051 6598777 - 6598802 - mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it
www.cittametropolitana.bo.it - Posta certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it